

Rapporto che accompagna l'avamprogetto di legge sulla Chiesa cattolica

I. Premessa

Quanto si propone con questo rapporto e con l'allegato avamprogetto di legge è il risultato di una improba fatica nel tentativo di portare felicemente a compimento l'obiettivo di concretizzare, anche per la più importante realtà ecclesiastica del nostro Cantone per tradizione storica, culturale e per appartenenza di popolo- la Chiesa cattolica apostolica romana - il dettame costituzionale che le riserva lo statuto di corporazione di diritto pubblico.

In sostanza si tratta di disciplinare in un testo di legge l'esercizio di questo "privilegio".

In realtà, contrariamente alla Chiesa evangelica riformata del Ticino, che ha conosciuto soltanto di recente (aprile 1997) una traduzione in un testo di legge della sua esistenza nel nostro Cantone per la Chiesa cattolica l'approccio con una normativa statale è remota.

Infatti è dal 1886 che il legislatore ticinese ha conferito la base legale per l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo della Chiesa cattolica, segnatamente della sua espressione locale del Comune parrocchiale.

Non interessa in questa sede richiamare le vicende storiche, il contesto politico istituzionale che consentirono l'adozione della " legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici", adeguatamente illustrate in saggi storici e riviste specializzate. Basta il titolo per intuire quali fossero allora i problemi, le difficoltà per regolamentare la presenza della realtà cattolica nel nostro Cantone.

La più che centenaria normativa, tra le poche che ancora resiste praticamente intatta nella sua versione originale nel nostro "corpus juris", ha dato buona prova, quale risultato di attenta, prudente e saggia cosmesi di opposte tendenze.

Del resto è utile ricordare che il testo di legge tuttora vigente, disciplinando l'organizzazione ed il funzionamento del Comune parrocchiale ottocentesco, seguiva storicamente il solco tracciato dal legislatore che aveva promulgato la legge organica del Comune politico e successivamente di quello patriziale; codificando la non facile convivenza tra diritto canonico ed usi e costumi locali di amministrazione dell'attività parrocchiale.

Nel frattempo diversi atti e fatti succedutisi hanno richiamato da più parti la necessità di por mano ad una revisione della vetusta normativa. Per tutti valga il rinvio al documento "la legislazione civile-ecclesiastica nel Ticino" edito dall'Associazione l'Incontro, che ospita diversi contributi presentati in occasione di una giornata di studio organizzata il 9 gennaio sul tema.

II. Il quadro giuridico

E' utile, prima di rispondere al quesito centrale se optare per una semplice revisione o per una nuova legge, richiamare il quadro giuridico entro il quale il legislatore cantonale è chiamato a muoversi.

Intanto occorre ricordare che il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato è riservato ai Cantoni, limitandosi la Costituzione federale a garantire ai propri cittadini la libertà di coscienza e di culto.

Il nostro Cantone ha inteso far uso di questa facoltà ancorando nella Costituzione cantonale (l'art.1 del testo del 1830, modificato successivamente nel 1975 ed ora l'art.24 del testo del 1997) il principio del conferimento dello statuto di corporazione di diritto pubblico alle due entità religiose più importanti nel nostro Cantone, ossia la Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata; disponendo che le stesse possano organizzarsi liberamente.

Sul fronte normativo, per la Chiesa cattolica occorre inoltre considerare le disposizioni del diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 in seguito al Concilio Vaticano II; nonché le convenzioni internazionali tra Svizzera e S. Sede relative alla istituzione di una Diocesi del Cantone Ticino con sede a Lugano del 24 luglio 1969 e quella tra Cantone e Ordinario diocesano sulla Sede vescovile, la proprietà della residenza ed i rapporti finanziari, senza tralasciare la legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in oggetto del 28 gennaio 1886 e relativo regolamento, il Decreto legislativo concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992 e relativo regolamento, l'art.33 della legge della scuola del 11 febbraio 93 relativo all'insegnamento religioso e conseguente convenzione tra cantone e Chiese riconosciute del febbraio 93.

III. Revisione o nuova legge

La necessità di rivedere la legislazione vigente non trovò terreno fertile di discussione pubblica, se si prescinde da occasionali dibattiti in occasione della modifica dell'art.1 della Costituzione del 1830, che però si erano concentrati sul tema più generale dei rapporti tra Stato e Chiesa, e più specifico del sistema da adottare- si era a metà degli anni settanta, periodo in cui non solo in Ticino veniva riproposta su spinta popolare il principio della separazione - oppure sul problema del finanziamento pubblico delle Chiese, verso la fine degli anni ottanta, che sfociò nell'ambito di un clima difficile, contraddistinto da schermaglie legali sull'imposta parrocchiale introdotta nella neo costituita Parrocchia di Lugano, nel già richiamato Decreto legislativo.

La vicenda dell'imposta parrocchiale ebbe però il merito di provocare l'avvio di due studi commissionati dall'Autorità cantonale: un'indagine sull'attualità della legge civile ecclesiastica e le possibilità di riforma, svolta da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti della Curia e dello Stato, conclusosi con un rapporto del 24 settembre 1990 steso dal suo presidente Giampiero Gianella, allora segretario di concetto del Dipartimento dell'Interno; e più recentemente sul finanziamento delle Chiese affidato ad un altro gruppo di lavoro con membri designati dalle due parti, conclusosi con un rapporto di maggioranza

accompagnato da un progetto di legge del 16 agosto 1993 ed uno di minoranza, che il Consiglio di Stato sospese.

Nel corso della legislatura precedente il Consiglio di Stato confortato anche dall'approvazione della legge sulla Chiesa evangelica riformata, nel cui Messaggio si preannunciava l'intenzione di affrontare analogo passo anche per la Chiesa Cattolica, affidò l'incarico a Giampiero Gianella, nel frattempo nominato Cancelliere dello Stato, di concretizzare lo studio e la presentazione di un avamprogetto di legge. A questo proposito va ricordato che tali studi di fatto erano già stati avviati vivente ancora il Vescovo Corecco; lavoro proseguito dall'incaricato con l'esplicito mandato del Governo e dell'attuale Vescovo Torti.

Il risultato di questi studi è riassunto nell'allegato progetto di legge, che propone nuove regole per la Chiesa Cattolica in Ticino, abbandonando schemi e contenuto dell'attuale normativa.

Già, perché il quesito di fondo cui occorreva dare immediata risposta per l'impostazione dello studio e della sua concretizzazione in un testo di legge era quello di stabilire se limitarsi a procedere ad una semplice revisione della normativa vigente, oppure se preferire un nuovo testo.

Questa seconda soluzione è apparsa immediatamente da preferire per le seguenti considerazioni:

1. storiche: il contesto in cui fu promulgata la legge vigente era manifestamente diverso da quello odierno; infatti sia quello politico-istituzionale dello Stato, sia quello della Chiesa e del mondo cattolico in particolare non sono più paragonabili e proponibili;
2. giuridiche: rispetto ad allora sulla materia si dispone di un ordinamento giuridico (la legge dell'86) anche se superato; a questo si aggiunga il nuovo Codice di diritto canonico che propone l'Istituto parrocchiale sotto una veste ed un significato diversi rispetto alla realtà codificata a quel tempo;
3. istituzionali: l'esistenza oggi di una Diocesi propria, corrispondente al territorio cantonale; cui si contrappongono oggettive difficoltà di mantenimento e gestione delle attuali Parrocchie;
4. politiche: la pace e la tolleranza religiosa che hanno consentito soluzioni concordate tra Stato e Chiesa, per esempio nel delicato settore dell'insegnamento religioso nelle scuole;
5. finanziarie: le mutate esigenze di gestione del patrimonio, infrastrutture e servizi, della Chiesa, sia in un ottica sociale che di interesse culturale generale.

IV. La situazione negli altri Cantoni

Affrontando il tema della legislazione e del relativo aggiornamento, è sempre utile gettare uno sguardo attento e spassionato su analoghe esperienze in materia, dalle quali attingere informazioni e stimoli per proporre un testo che consideri, oltre alle specifiche esigenze di attualizzazione della materia, indicazioni di principio per l'impostazione formale e sostanziale della legge in fieri.

Essendo il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato, come richiamato in precedenza, materia riservata ai Cantoni, si è proceduto alla verifica di modelli proposti o adottati in altri Cantoni, tra i quali particolare attenzione è stata concessa al modello friburghese; perché per ragioni diverse, non da ultimo la sua recente adozione, l'8 giugno 1997, da parte del popolo, poteva suscitare motivi di interesse e di consenso.

L'opportuno confronto con altre realtà cantonali ha però convinto gli estensori del disegno di legge allegato che occorresse percorrere un cammino autonomo, ispirandosi beninteso ad altri modelli; tenendo presente però che la storia, la cultura e la lingua proprie del nostro Cantone ed in particolare della Chiesa Cattolica con i suoi precedenti legami di appartenenza e tradizione alla realtà lombarda rendono difficilmente importabili altri modelli.

E questa una delle ragioni per le quali, contrariamente ad altri Cantoni, si è preferito disciplinare in leggi diverse le due realtà ecclesiastiche costituzionalmente riconosciute.

A ciò si aggiunga il fatto che il sistema legislativo ticinese, o almeno le sue tendenze, che vanno ribadite e confermate, evita testi eccessivamente prolissi e dettagliati, concentrando nella legge i principi essenziali.

V. I principi ispiratori della legge

Stabiliti i quadri di riferimento costituzionale e normativo entro i quali definire l'assetto della novella legislativa, si tratta di illustrare la struttura della normativa, evidenziando gli aspetti più interessanti ed innovativi rispetto al testo vigente.

Intanto vanno sottolineati alcuni principi di tecnica legislativa cui ci si è ispirati, che però si sposano in questo caso ad effettive esigenze pratiche, di contenuto della materia da disciplinare: brevità del testo di legge, semplicità, essenzialità delle norme e adattabilità alle circostanze ed ai tempi.

A questo proposito va immediatamente rilevato che si è cercato di codificare, concretizzandoli, gli aneliti e gli auspici espressi dalle diverse componenti della Chiesa ticinese stessa, che sinteticamente possono essere elencati nel seguente decalogo:

1. l'attuazione dei principi e delle volontà espresse dal popolo ticinese, cattolico e non - inciso di particolare rilevanza e significativo trattandosi di promulgare una legge dello Stato- con l'approvazione della nuova Costituzione e del relativo articolo che conferisce a due Chiese lo statuto di Corporazione di diritto pubblico, con i diritti ed i doveri che ne conseguono; codificando gli atti giuridici necessari all'adempimento delle loro attività;

2. il Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico a Diocesi, Parrocchie e altri Enti o Istituzioni morali erette dall'Ordinario, con la conseguente libertà per questi di possedere beni e compiere atti giuridicamente vincolanti;
3. il richiamo all'autonomia; lasciando alle Chiese, attraverso il rispettivo statuto o regolamento, di organizzarsi liberamente;
4. la distinzione tra gli aspetti pastorali e di culto, che non appartengono a questa legge, e quelli amministrativi-finanziari imposti dalla personalità giuridica di diritto pubblico conferita dall'art.24 della Costituzione cantonale;
5. la codificazione della realtà della Diocesi, istituita in virtù della Convenzione internazionale del 1968;
6. la conferma dell'Istituto parrocchiale, adattato e aggiornato secondo le indicazioni dettate dal Codice canonico, aperto a soluzioni sovraparrocchiali che consentano di risolvere oggettive difficoltà di amministrazione di piccole entità;
7. l'apertura alla partecipazione effettiva degli stranieri residenti nel territorio della Parrocchia e l'abbassamento dell'età a 16 anni degli aventi diritto a partecipare all'amministrazione della Parrocchia;
8. una diversa impostazione dei rapporti politici-finanziari tra Parrocchia e Comune politico, nello spirito dei principi di autonomia e di libera organizzazione;
9. il disciplinamento del controllo e della vigilanza attraverso i rimedi giuridici che pure considerino i principi dianzi ricordati;
10. il richiamo alle diverse fonti di finanziamento dell'attività diocesana e parrocchiale.

Quest'ultimo aspetto merita alcune puntualizzazioni a dipendenza delle vivaci discussioni che hanno caratterizzato a più riprese la vita politica di questo Paese.

In condizioni normali e pacifiche, il tema del finanziamento avrebbe potuto risolversi direttamente nella presente normativa, essendo chiaro che una legge che stabilisce i presupposti e le condizioni di esistenza di una realtà istituzionalizzata, debba pure indicare e regolare gli aspetti finanziari.

Per ragioni di opportunità politica; ma anche per rispettare l'impostazione di principio che ha inteso disciplinare in atti normativi diversi le due Chiese costituzionalmente riconosciute, si è preferito indicare, elencandoli, i possibili mezzi di finanziamento delle due Corporazioni e degli Enti ed Istituzioni che ad esse fanno capo; lasciando al Cantone, rispettivamente ai Comuni, attraverso atti propri, di liberamente scegliere se e come contribuire.

E' comunque evidente che il tema del finanziamento pubblico delle Chiese vada affrontato e risolto indipendentemente dal disciplinamento della rispettiva struttura ed organizzazione. Il Consiglio di Stato anticipa nel piano delle modifiche legislative del piano di legislatura 2000-2003 la sua volontà di presentare concretamente proposte in tal senso. Del resto, come rilevato in sede di dibattito parlamentare sulla revisione totale della Costituzione dal relatore commissionale J. Nosedà, il fatto che un emendamento tendente ad ancorare tale principio nella carta fondamentale sia stato respinto – esito che da un profilo formale può essere corretto e comprensibile- non significa che possa essere proposto sotto altra forma. Infatti, il disegno di legge sulla Chiesa cattolica che qui interessa non esclude tale eventualità; comunque già attuata per talune attività della Chiesa o di sue espressioni (per esempio i sussidi agli investimenti per la conservazione del patrimonio architettonico e monumentale, o di servizi nel campo del volontariato sociale).

VI Il commento alle singole disposizioni

Ad 1. definizione

La norma ribadisce semplicemente il tenore del disposto costituzionale richiamando il principio che la Chiesa cattolica, nella forma concretamente esplicitata di corporazione di diritto pubblico, è compresa nell'assetto statale e in quanto tale, sia che si tratti di organizzazione locale (Parrocchia), sia regionale o cantonale, è un'istituzione che risponde al diritto dello Stato e non al diritto Canonico; pur essendo al servizio della Chiesa stessa, destinata a sostenerla a livello amministrativo, finanziario e patrimoniale. In quest'ottica essa corrisponde alle necessità della Chiesa sul piano locale, regionale e cantonale secondo i seguenti scopi:

- provvedere alle spese di culto e pastorali;
- assicurare la remunerazione delle persone attive in un ministero o servizio pastorale;
- amministrarne i beni, mettendo a disposizione ed assicurando la manutenzione degli stabili e dei locali necessari;
- sostenere opere di apostolato e di solidarietà.

Nel suo secondo cpv. oltre ad indicare espressamente la Diocesi, non solo come Istituzione del diritto canonico, ma in questo contesto come entità amministrativa sul territorio cantonale, e le Parrocchie già riconosciute e disciplinate dalla legge del 1886, garantisce pari diritto alle Istituzioni o Enti che l'Ordinario (Vescovo) riterrà di confermare o erigere nel segno della riconosciuta autonomia e libertà di organizzazione interna della Chiesa.

Ad 2. Appartenenza e 3 Diritto di voto ed eleggibilità

Tra gli argomenti più discussi e problematici in materia di Diritto ecclesiastico figura senz'altro quello dell'appartenenza e dei diritti che ne scaturiscono. Il mondo cattolico è da sempre sensibile a questo aspetto, che la vigente normativa risolve in termini insoddisfacenti, escludendo gli stranieri dal partecipare alla gestione amministrativa delle parrocchie, pur essendone partecipi a pieno titolo nell'esercizio del culto.

L'art.2, seguendo analoga soluzione in altri Cantoni e per la Chiesa evangelica riformata, riprende e disciplina il principio della presunzione di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche senza distinzione di cittadinanza; ciò che consente ad ogni cattolico romano residente nel Cantone, compresi gli stranieri, residente da almeno tre mesi nel Comune della Parrocchia e iscritto nel catalogo, di essere considerato membro di una parrocchia e della Corporazione ecclesiastica cantonale (Diocesi) ; fissando a 16 anni il diritto di voto e di eleggibilità all'interno dell'organizzazione amministrativa dei rispettivi Enti. Il problema dell'uscita dalle corporazioni ecclesiastiche e le eventuali conseguenze sull'appartenenza alla Chiesa, è regolato nel senso che il primo si risolve con l'uscita dalla Chiesa cattolica-romana; lasciando all'Autorità ecclesiastica la decisione sulle conseguenze pastorali che la dichiarazione d'uscita potrebbe comportare.

Ad 4. Diocesi

Come anticipato in precedenza, tra le novità della legge figura il riconoscimento anche ex lege della realtà diocesana; assicurando con il conferimento della personalità giuridica anche dignità formale all'atto convenzionale che nel 68' eresse canonicamente Lugano con il territorio cantonale a Diocesi.

La creazione di una corporazione ecclesiastica sul piano cantonale, risponde ad esigenze ineluttabili ed indispensabili per assumere le funzioni legislative, amministrative e giurisdizionali in parte fin qui svolte dallo Stato, con le inevitabili complicazioni e oggettive

difficoltà nel distinguere i confini tra diritto ecclesiastico e diritto canonico, a scapito della chiarezza e della tempestività nell'esercizio dei compiti di vigilanza e consulenza a livello locale, e in parte purtroppo lasciate al caso ed alla buona volontà, alla reciproca comprensione e collaborazione tra Autorità cantonale e Amministrazione diocesana; ma anche per svolgere e finanziare adeguatamente i compiti sovrapparrocchiali (cantionali) della Chiesa.

Il cpv. secondo esplicita il principio di libertà ed autonomia per quanto concerne il ministero spirituale riservato al Vescovo.

Ad 5. Prerogative dell'Ordinario

Non potevano mancare in una legge di difficile elaborazione per la delicatezza della materia, per il dualismo normativo di riferimento, il richiamo a prerogative a favore dell'Ordinario nel dovuto rispetto di chiare regole di separazione di competenze che scaturiscono dal diritto canonico e concernono la sorveglianza sulla vita interna della Chiesa e delle sue Istituzioni, della scelta di erigere, fondere o sciogliere Parrocchie, e di stabilire i fondamenti didattici dell'insegnamento della religione a scuola.

Ad 6. Finanziamento della Diocesi

Già si è fatto accenno nelle considerazioni introduttive del tema relativo al finanziamento della Chiesa, segnatamente di quello pubblico statale, spiegando brevemente le ragioni che militano a favore di una soluzione a sé stante di questo problematico argomento. In questa sede pare necessario elencare le diverse fonti di finanziamento e, di sicuro interesse ed importanza, il rinvio al regolamento o statuto dell'organizzazione amministrativa della Diocesi le regole per la gestione finanziaria, che ogni collettività pubblica deve disporre; ossia oltre i mezzi, le procedure e gli organi di gestione e di controllo contabile – finanziario, cfr. in merito il cpv 2 dell'art. 4 pr.

Ad 7. Obbligo di notifica dell'Autorità giudiziaria

Analogamente a quanto previsto per altri Enti pubblici, sembra giusto che anche il Vescovo possa ottenere direttamente, e non appena ciò appaia inevitabile e indispensabile, dall'Autorità giudiziaria comunicazioni di rinvio a giudizio di addetti al culto.

Ad 8-20. Parrocchia

I prossimi dodici articoli sono riservati all'Istituto parrocchiale.

Le Parrocchie sono e rimangono l'elemento primario dell'organizzazione ecclesiastica nel nostro Cantone. Le stesse sono in Ticino preesistenti alla Diocesi che, come visto, è stata istituzionalmente eretta con atto internazionale soltanto nel 1967.

Considerando la loro funzione di assicurare il supporto amministrativo e finanziario per l'esercizio del culto e dell'attività pastorale in generale a livello locale, per ragioni di semplicità sono stati modellati da un profilo organizzativo sull'esempio del Comune politico, dissociandosi dal medesimo laddove preminenti aspetti imposti dal diritto canonico esigevano un disciplinamento specifico. È stato il caso per esempio della gestione dei beni, per i quali la vigente legge del 1886 ha chiaramente separato i benefici istituiti e riservati per cause particolari legate al culto da parte di terzi.

Diverse ragioni, che brevemente si riassumono di seguito, ci inducono a rivedere quell'impostazione; limitando nella legge le regole essenziali di organizzazione e funzionamento relative al Parroco ed alla sua nomina, adattate però alla difficoltà oggettiva di reperibilità e di scelta dei titolari; agli organi parrocchiali (Assemblea e Consiglio parrocchiale) ed alle relative competenze amministrative; lasciando allo statuto ecclesiastico o al regolamento parrocchiale la definizione di ulteriori aspetti di natura procedurale e di funzionamento, che considerino le specificità locali.

Su alcuni aspetti non secondari, tenendo conto dell'esperienza e della realtà delle nostre Parrocchie; ma soprattutto considerando alcuni principi basilari che emanano dal diritto canonico da un lato e dall'esistenza della corporazione ecclesiastica cantonale rappresentata dalla Diocesi dall'altra, la legge indica degli elementi innovativi; anche se di fatto già in parte presenti quali:

- il principio di sussidiarietà della corporazione parrocchiale rispetto alla Diocesi nell'attuare e sostenere sul piano locale il servizio della pastorale promossa dalle competenti istanze canoniche superiori;
- il principio di solidarietà tra Parrocchie per diminuire le disparità tra quest'ultime nel finanziamento delle attività e ministeri parrocchiali locali e dei compiti sovraparrocchiali;
- il principio di collaborazione e di cooperazione nello svolgimento di funzioni e animazioni pastorali interparrocchiali.

Si tratta di condizioni che si esplicano attraverso la facoltà dell'ordinario di stabilire diverse competenze territoriali, tramite consorziamenti o fusioni (cfr. art. 5.2 e art. 8 cpv. 2 pr.); la designazione del Parroco da parte dell'Ordinario (vedi art. 10 pr.) pur lasciando la competenza di nomina all'Assemblea parrocchiale; la possibilità di chiedere una partecipazione finanziaria alle Parrocchie (cfr. art. 6d pr.).

La soppressione dei benefici parrocchiali da parte del diritto canonico del 1993; anche se per decisione dei Vescovi svizzeri l'entrata in vigore è stata rinviata, viene assunta nel disegno di legge; disponendo che i diversi beni mobili e immobili presenti siano in linea di principio attribuiti alla Parrocchia come tale. Si tratta di una scelta non certo facile, che persegue oltre allo scopo di rispondere ai dettami del diritto canonico, la necessità evidente della semplificazione da un profilo gestionale-amministrativo e della trasparenza contabile finanziaria.

Altro cambiamento non indifferente che il progetto di legge persegue, consiste nell'affrancare il Comune parrocchiale dal legame politico-finanziario con il Comune politico. Si tratta di realizzare il principio della libera organizzazione della Chiesa disposto dalla norma costituzionale, che le vigenti disposizioni della legge del 1886 impedisce. Si pensi, a dipendenza del tipo di convenzione esistente tra Comune politico e Parrocchia, ad esempio all'obbligo di designare rappresentanti del Municipio nel Consiglio parrocchiale; all'obbligo di presentare annualmente i conti al Comune.

Ci si rende conto che questo cambiamento non potrà essere così semplice e immediato. In molti casi i rapporti sono molto complessi e sorretti da consuetudini di difficile interpretazione, dissolvibili solo con un congruo termine, che consenta soprattutto di assicurare a molte Parrocchie con un nuovo rapporto l'indispensabile e vitale contributo finanziario. Ecco perché l'art. 25 pr. prevede una norma transitoria che regola l'adattamento di regolamenti e convenzioni laddove risulteranno in contrasto con la legge o lo statuto ecclesiastico.

Ad 21. Altri Enti ecclesiastici

La presente disposizione chiarisce rispetto alla legge vigente le prerogative legali di altri Enti diocesani esistenti o comunque istituiti per disposizione vescovile, quali per esempio la facoltà di teologia, il Seminario ecc. conferendo loro personalità giuridica propria.

Ad 22. Rimedi di diritto

Come visto la presente legge regola gli aspetti della gestione amministrativa delle corporazioni ecclesiastiche locali che, come già in passato si riferiscono a scelte e decisioni non sempre condivise, con conseguente necessità di verifica della legalità e degli

altri principi del diritto amministrativo attraverso la procedura contenziosa con due istanze giudiziarie; la prima seguendo il principio di organizzarsi liberamente attraverso una commissione di ricorso e di vigilanza interna istituita dalla Corporazione cantonale (oggi il Consiglio di Stato); in seconda istanza dal Tribunale cantonale amministrativo.

Ad 23. Regolamento o Statuto ecclesiastico

La legge si limita a disciplinare come detto alcuni principi essenziali.

Al Consiglio di Stato è riservato il compito di riassumere nel regolamento d'applicazione in collaborazione con l'Autorità ecclesiastica alcune specificità indicate nel presente articolo che interessano lo Stato e la Chiesa quali l'uso non liturgico di campane ed edifici sacri per assicurare una uniformità di prassi.

Significativa è la delega conferita alla Diocesi di dotarsi di un proprio statuto che stabilisca la sua organizzazione amministrativa.

La Diocesi dovrà emanare un proprio statuto che specifichi l'organizzazione chiamata ad assolvere i compiti legislativi, amministrativi, finanziari e patrimoniali cantonali e sovrapparrocchiali; i regolamenti parrocchiali esistenti dovranno essere adattati alle nuove norme approvati dalla Diocesi.

Legittima è a questo proposito la riflessione sull'opportunità o meno di indicare nella legge stessa alcune regole cui attenersi per ottemperare ai principi che reggono l'organizzazione e l'attività delle collettività pubbliche.

La specificità e la complessità stessa della Diocesi, che deve rispondere contemporaneamente a precisi dettami del diritto ecclesiastico, che qui interessa, e del diritto canonico di cui è chiara espressione, ci inducono a lasciare ai cattolici del Cantone ed al loro Vescovo di darsi sotto forma di regolamento o statuto, questo sì richiesto dalla legge, l'organizzazione ecclesiastica che meglio risponde alla duplice esigenza di essere conforme al diritto dello Stato e non essere contraria al diritto della Chiesa.

Si tratterà in quella sede di prevedere e regolamentare per la corporazione ecclesiastica cantonale degli organi amministrativi che accanto ed in parziale sostituzione o completazione delle strutture diocesane esistenti svolgano le funzioni amministrative e giurisdizionali fin qui adempiute dallo Stato in materia ecclesiastica, come pure per assolvere i compiti sovrapparrocchiali (cantonali) della Chiesa cattolica.

Si può immaginare una Commissione finanziaria rappresentativa delle Parrocchie, eletta democraticamente e comprendente due o tre delegati dell'Ordinario, preposta all'amministrazione dei beni di cui al punto 6 ed una Commissione giudiziaria o di ricorso che si occupi del contenzioso amministrativo di cui all'art.22 pr.

Ad 24. Norme transitorie

Già si è fatto accenno al fatto che l'attuazione della novella legislativa presuppone l'adattamento di organizzazione e strutture a livello locale e l'adozione della Corporazione ecclesiastica cantonale.

Si tratta di un'operazione tutt'altro che semplice, tale da richiedere un periodo per consentire una serie di atti riservati alle Parrocchie ed alla Diocesi .

VII. Conclusioni

Riteniamo di aver compiuto un attento lavoro di impostazione della nuova legge civile ecclesiastica, che considera le aspettative del mondo cattolico di disporre di uno strumento attuale e valido, interprete della volontà e dello spirito del Costituente.

E auspicabile che su questo testo si apra una proficua e costruttiva procedura di consultazione, soprattutto all'interno della Chiesa cattolica stessa, dalla quale emergano chiare indicazioni per la presentazione del testo definitivo da sottoporre al Consiglio di Stato ed al Parlamento.

Desideriamo in questa sede ringraziare il Consiglio di Stato, e per esso il Direttore del Dipartimento delle Istituzioni, e Monsignor Vescovo per la fiducia accordata all'estensore di questo rapporto e dell'avamprogetto di legge.

Il Cancelliere dello Stato

G. Gianella

Allegato: avamprogetto di legge sulla Chiesa Cattolica